

VERIFICA CONFORMITÀ ATTESTATI DI FORMAZIONE

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La normativa vigente (*D.Lgs 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza e dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016 e s.m.i.*), prevede che "tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ricevano adeguata formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il percorso formativo previsto in questo Ateneo è riportato al seguente link

https://www.unipd.it/corsi-formazione-sicurezza

Prima di intraprendere il percorso formativo coloro che hanno svolto dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in passato, in questo Ateneo o presso altro ente/ditta/datore di lavoro, possono autonomamente verificare se gli attestati posseduti sono conformi alla normativa vigente.

I criteri illustrati a seguire sono quelli secondo i quali questa Amministrazione e/o i vari Responsabili di struttura/RDRL/preposti (come da SGSS) valutano la conformità degli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Verifica Attestato di formazione generale link a pag. 2

Verifica Attestato di formazione specifica link a pag. 5

Esempio di attestato – form. generale <u>link a pag. 9</u>

Rev 00 del 24/01/2023 Pagina 1 di 9

Attestato di "FORMAZIONE GENERALE"

L'attestato relativo al corso di "formazione generale" per essere considerato conforme alle norme, deve rispondere ai requisiti indicati all'art.7 dell'accordo *Stato-Regioni del 21/12/2011*.

ATTESTATI CONFORMI

Si riportano a seguire le diverse tipologie di attestati e le relative indicazioni di conformità.

- Attestato conseguito presso ALTRO ente/ditta/datore di lavoro:
 è necessario verificare che riporti tutte le seguenti informazioni:
 - 1. Soggetto organizzatore del corso:

è colui che organizza l'evento formativo; può essere un ente di formazione, un consulente esterno, oppure il datore di lavoro stesso.

2. Normativa di riferimento

D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e s.m.i., eventualmente anche Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

3. Dati anagrafici e profilo professionale del corsista

Per identificare un soggetto non è sufficiente il nome e cognome ma l'attestato deve riportare anche la data di nascita, il luogo (comune/provincia) e/o il codice fiscale.

Per l'attestato di formazione generale non è indispensabile che sia indicato il profilo professionale del corsista in quanto sono validi per tutti i settori.

4. Tipologia di corso seguito con indicazione del monte ore freguentato

Deve essere riportata la dicitura FORMAZIONE GENERALE e l'indicazione di un monte ore non inferiore a 4

Se l'attestato riguarda complessivamente formazione generale e formazione specifica, o riporta solo la dicitura relativa al livello di rischio (basso, medio o alto), deve essere specificata una delle seguenti indicazioni:

- numero di ore per ogni tipologia (es formazione generale 4 ore formazione specifica 4 o 8 o 12 ore...);
- argomenti del corso, con il relativo monte ore per ogni argomento, da cui dedurre il tipo di formazione effettuata.
- 5. Periodo di svolgimento del corso

Devono essere indicate le date di svolgimento del corso.

6. Firma del soggetto organizzatore del corso

È indispensabile che l'attestato sia opportunamente firmato con firma autografa o digitale.

In caso di indicazione del soggetto firmatario (cognome nome) ma con firma mancante/omessa deve essere riportato il seguente riferimento normativo:

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Rev 00 del 02/05/2023 Pagina 2 di 9

Oltre alle informazioni di cui sopra, qualora nell'attestato siano indicati gli "argomenti delle lezioni del corso", è necessario verificare che questi corrispondano a quelli indicati all'art 4 dell'accordo Stato Regioni del dicembre 2011 per la formazione generale e specificatamente:

"concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza";

oppure può essere riportata anche solo la dicitura:

UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA

"argomenti di formazione generale come da Accordo Stato Regioni del dicembre 2011".

Attestato per attribuzione crediti ECM conseguito presso le Aziende Sanitarie, ULSS, ecc:

Spesso tali attestati riguardano solo l'attribuzione di crediti ECM.

Per poter essere considerato valido **anche** quale formazione in materia di sicurezza, non è sufficiente che sia indicato il titolo del corso (formazione generale) ma è necessario verificare che riporti <u>anche tutte le informazioni di cui al precedente punto</u>.

Attestato conseguito presso il nostro Ateneo:

Il layout dell'attestato conseguito deve corrispondere a quello dell'immagine.



Gli attestati con un layout diverso (ad esempio quelli dei i corsi eseguiti precedentemente al 25 luglio 2017) non sono più conformi alle norme vigenti e quindi non utilizzabili.

Rev 00 del 02/05/2023 Pagina 3 di 9

Attestati sostitutivi del corso di formazione generale:

Sono considerati sostitutivi dell'attestato del corso di formazione generale quelli relativi ai seguenti percorsi di formazione:

- RSPP (modulo A + B + C) e/o RSPP datore di Lavoro
- ➤ ASPP (modulo A + B)
- CSP/CSE
- ➤ RLS
- DIRIGENTE

Tali attestati devono essere **in corso di validità** (devono essere stati eseguiti quindi i relativi aggiornamenti) e devono comunque rispondere ai requisiti minimi indicati all'art.7 dell'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011, come indicati al primo punto.

N.B. la formazione generale, <u>qualora l'attestato risponda ai requisiti sopra indicati</u>, è un **CREDITO FORMATIVO PERMANENTE**; <u>non ha quindi scadenza</u>.

ATTESTATI NON CONFORMI

Qualsiasi difformità rispetto agli elementi sopra elencati rende l'attestato "NON CONFORME" quindi, è necessario svolgere il corso di formazione generale erogato online che è disponibile sulla piattaforma moodle della formazione di Ateneo al seguente link:

https://elearning.unipd.it/formazione/course/index.php?categoryid=1

NON possono essere considerati attestati sostitutivi dell'attestato del corso di formazione generale quelli relativi a:

- corsi per addetto antincendio,
- · corsi per addetto al primo soccorso,
- · corsi di cyber-security
- qualsiasi altro corso inerente genericamente alla sicurezza.

Se, dopo aver **verificato attentamente** il proprio attestato in relazione ai criteri sopra elencati dovesse rimanere qualche dubbio in relazione alla sua conformità si può inviarne copia a <u>form.sicurezza@unipd.it</u> specificando il motivo dell'incertezza.

Si fa presente che sarà necessario ATTENDERE risposta (circa 10 gg lavorativi) prima di presentare o utilizzare il proprio attestato.

Rev 00 del 02/05/2023 Pagina 4 di 9

Attestato di "FORMAZIONE SPECIFICA"

L'attestato relativo ai corsi di "formazione specifica" per essere considerato conforme alle norme, deve rispondere ai requisiti indicati all'art.7 dell'accordo *Stato-Regioni del 21/12/2011*.

La formazione specifica NON È un credito formativo permanente ma è soggetta ad aggiornamento quinquennale.

Per la data di scadenza dell'attestato si fa riferimento alla data di superamento del test (se indicata) o di conclusione del corso.

I corsi di formazione specifica hanno una durata diversa per livello di rischio

- o 4 per il rischio basso
- o 8 per il rischio medio
- o 12 per il rischio alto

Può essere erogata anche in più corsi distinti (ad esempio per ogni tipologia di rischio) ma questi devono raggiungere complessivamente il monte ore previsto per il livello di rischio a cui il soggetto è esposto. In questo caso l'attestazione di avvenuta formazione può essere costituita da un unico documento o da più documenti distinti ognuno dei quali deve rispondere ai criteri sotto elencati.

ATTENZIONE

La formazione specifica è relativa alla tipologia dei rischi ai quali il soggetto si trova ad essere esposto durante la propria attività lavorativa.

Pertanto non è né obbligatorio né automatico che un attestato, anche se conforme ai criteri previsti all'art.7 dell'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, sia automaticamente accettato dai preposti o dai responsabili di laboratorio (RDRL). Gli stessi valuteranno infatti che gli argomenti svolti nel corso siano compatibili e sufficienti in relazione ai rischi della mansione alla quale il soggetto sarà adibito.

ATTESTATI CONFORMI

Si riportano a seguire le diverse tipologie di attestati e le relative indicazioni di conformità.

- Attestato conseguito presso ALTRO ente/ditta/datore di lavoro:
 è necessario verificare che riporti tutte le seguenti informazioni:
 - 1. Soggetto organizzatore del corso:
 - è colui che organizza l'evento formativo; può essere un ente di formazione, un consulente esterno, oppure il datore di lavoro stesso.
 - 2. Normativa di riferimento
 - D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e s.m.i., eventualmente anche Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016
 - Dati anagrafici e profilo professionale del corsista

Per identificare un soggetto non è sufficiente il nome e cognome ma l'attestato deve riportare anche la data di nascita, il luogo (comune/provincia) e/o il codice fiscale.

Rev 00 del 02/05/2023 Pagina 5 di 9

Per gli attestati di formazione specifica è indispensabile l'indicazione del profilo professionale.

 Tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e del relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile al fine del riconoscimento dei crediti)

Deve essere riportata la dicitura FORMAZIONE SPECIFICA.

Il settore di appartenenza fa riferimento ai codici ATECO

Il monte ore deve essere non inferiore a

- o 4 per il rischio basso
- 8 per il rischio medio
- o 12 per il rischio alto

Se l'attestato riguarda complessivamente formazione generale e formazione specifica, o riporta solo la dicitura relativa al livello di rischio (basso, medio o alto), deve essere specificata una delle seguenti indicazioni:

- numero di ore per ogni tipologia (es formazione generale 4 ore formazione specifica 4 o 8 o 12 ore...);
- argomenti del corso, con il relativo monte ore per ogni argomento, da cui dedurre il tipo di formazione effettuata.
- 5. Periodo di svolgimento del corso

Devono essere indicate le date di svolgimento del corso.

6. Firma del soggetto organizzatore del corso

È indispensabile che l'attestato sia opportunamente firmato con firma autografa o digitale.

In caso di indicazione del soggetto firmatario (cognome nome) ma con firma mancante/omessa deve essere riportato il seguente riferimento normativo:

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Oltre alle informazioni di cui sopra, nell'attestato possono essere indicati anche gli "argomenti delle lezioni del corso" o può essere riportata la seguente dicitura:

"argomenti di formazione specifica come da Accordo Stato Regioni del dicembre 2011".

 Attestato per attribuzione crediti ECM conseguito presso le Aziende Sanitarie, ULSS, ecc:

Spesso tali attestati riguardano solo l'attribuzione di crediti ECM.

Per poter essere considerato valido anche quale formazione in materia di sicurezza, non è sufficiente che sia indicato il titolo del corso (formazione specifica) ma è necessario verificare che riporti anche tutte le informazioni di cui al precedente punto.

Rev 00 del 02/05/2023 Pagina 6 di 9

 Attestato conseguito presso il nostro Ateneo con layout corrispondente a quelli riportati a seguire:

Rischio basso



Rischio alto



Rev 00 del 02/05/2023 Pagina 7 di 9

Attestati sostitutivi del corso di formazione SPECIFICA:

Sono considerati sostitutivi dell'attestato del corso di formazione generale quelli relativi ai seguenti percorsi di formazione:

- RSPP (modulo A + B + C) e/o RSPP datore di Lavoro
- > ASPP (modulo A + B)
- CSP/CSE
- DIRIGENTE

Tali attestati devono essere **in corso di validità** (devono essere quindi stati eseguiti i relativi aggiornamenti) e devono comunque rispondere ai requisiti minimi indicati all'art.7 dell'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011 come indicati al primo punto.

N.B. il percorso formativo per RLS e per PREPOSTO **non è sostitutivo** del scorso di formazione specifica.

La formazione SPECIFICA, qualora l'attestato risponda ai requisiti sopra indicati:

- ha una validità di 5 anni a partire dalla data di superamento del test (o di conclusione del corso);
- è soggetta ad aggiornamento quinquennale;
- deve essere ripetuta o integrata ad ogni cambio mansione, attività, datore di lavoro.

ATTESTATI NON CONFORMI

Qualsiasi difformità rispetto agli elementi sopra elencati rende l'attestato "NON CONFORME" quindi è necessario svolgere il corso di formazione specifica erogato online che è disponibile sulla piattaforma moodle della formazione di Ateneo al seguente link:

https://elearning.unipd.it/formazione/course/index.php?categoryid=1

NON possono essere considerati attestati sostitutivi dell'attestato del corso di formazione generale quelli relativi a:

- corsi per addetto antincendio,
- corsi per addetto al primo soccorso,
- corsi di cyber-security
- qualsiasi altro corso inerente genericamente alla sicurezza.

Se, dopo aver **verificato attentamente** il proprio attestato in relazione ai criteri sopra elencati dovesse rimanere qualche dubbio in relazione alla sua conformità si può inviarne copia a <u>form.sicurezza@unipd.it</u> specificando il motivo dell'incertezza.

Si fa presente che sarà necessario ATTENDERE risposta (circa 10 gg lavorativi) prima di presentare o utilizzare il proprio attestato.

Rev 00 del 02/05/2023 Pagina 8 di 9

Esempio di attestato con indicazione dei vari requisiti

Gli attestati in materia di sicurezza possono essere redatti con diversi layout ma è indispensabile che contengano tutti i requisiti evidenziati in questo esempio



Rev 00 del 02/05/2023 Pagina 9 di 9